

## VARIANTE N.38 AL PRGC

---

foglio: 28 mappali: 599-199-659-655-657

---

### **ESTRATTI GRAFICI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**progetto urbanistico:**  
*arch. sandro stefanini*  
*via verdi 12 – 33035 martignacco (ud)*

**committente:**  
*azienda agricola cecutti stefano e silvano s.s.*  
*via udine n.4 fraz. salt – 33040 povoletto (ud)*

---

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
**COMUNE DI POVOLETTO**


**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
VARIANTE N° 38**

**AZZONAMENTO E VIABILITÀ**

**LEGENDA**

**scala 1/2.000**

**P2/ ESTRATTI**



ARCH. SANDRO STEFANINI

# COMUNE DI POVOLETTO - PRGC - TAVOLE P2/AZZONAMENTO E VIABILITÀ - SCALA 1:2.000 - LEGENDA

## ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

### RESIDENZA

	ZONA ARCH
	ZONA A1
	ZONA A2
	ZONA A3
	ZONA A4
	ZONA A6
	ZONA A7
	ZONA B0
	ZONA B
	ZONA B CONVENZIONATA
	ZONA C

### ARTIGIANATO - INDUSTRIA - COMMERCIO

	ZONA D2
	ZONA D2 CONVENZIONATA
	ZONA D3
	ZONA D2-H2
	ZONA H3

### AGRICOLTURA - AMBIENTE

	ZONA E2
	ZONA E4/A
	ZONA E4/A *
	ZONA E4/B
	ZONA E4/C
	ZONA E4/C *
	ZONA E6.1
	ZONA E6.1*
	ZONA E6.2
	ZONA E6.3

	ZONA S
	- S : SERVIZI PRIVATI
	- E/PC : AREA EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE

	ZONA V
--	--------

	AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.) DEL TORRENTE TORRE
--	--

### ALTRE DESTINAZIONI D'USO

	D	DISCARICHE
--	---	------------

### SA - SERVIZI E ATTREZZATURE

	SA	SERVIZI E ATTREZZATURE
<b>CH</b>	- CULTO	
<b>VA</b>	- AREE ED EDIFICI PER I DIRITTI DEMOCRATICI	
<b>PP</b>	- PIAZZA PEDONALE	
<b>B</b>	- BIBLIOTECA	
<b>UA</b>	- UFFICI AMMINISTRATIVI LOCALI - MUNICIPIO	
<b>AU</b>	- AUDITORIUM	
<b>CN</b>	- CINEMA	
<b>SC</b>	- SERVIZI CULTURALI	
<b>AN</b>	- ASILO NIDO	
<b>SMA</b>	- SCUOLA MATERNA	
<b>SE</b>	- SCUOLA ELEMENTARE	
<b>SM</b>	- SCUOLA MEDIA	
<b>SS</b>	- SERVIZIO SANITARIO BASE	
<b>SSA</b>	- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
<b>CM</b>	- CIMITERO	
<b>AS</b>	- ATTREZZATURE SPORTIVE	
<b>IT</b>	- IMPIANTI TECNOLOGICI	
<b>MC</b>	- MAGAZZINO COMUNALE	
<b>Ec</b>	- ECOPIAZZOLA	

	- NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE (NEV)
	- VERDE DI QUARTIERE (Vq)
	- VERDE DI ARREDO URBANO (Vu)
	- PARCO URBANO (Vpu)

	VERDE PRIVATO
--	---------------

	PARCHEGGIO
<b>PI</b>	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO
<b>ST</b>	STAZIONE AUTOLINEE
	PERIMETRO AMBITI INTERESSATI DAL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
	<b>A:</b> CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA-TAGLIAMENTO. SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MAGGIORE E DEL RIO FALCONE - AMBITI DI ESPROPRI E ASSERVIMENTI
	INSEDIAMENTI ARTIGIANALI O ALLEVAMENTI INDUSTRIALI DA TRASFERIRE

### VIABILITA'


	VIABILITA' DI PROGETTO
	VIABILITA': STATO DI FATTO
	PISTA CICLABILE ESISTENTE O DA RISTRUTTURARE
	PISTA CICLABILE IN PROGETTO

### VINCOLI E ALTRE INFORMAZIONI


	Pp = PERCORSO PEDONALE
	LIMITE DI RISPETTO STRADALE E CIMITERIALE
	FASCIA DI RISPETTO DEPURATORI
	FASCIA DI RISPETTO INEDIFICABILE DEI CORRIDOI ECOLOGICI
	LIMITE DI RISPETTO INEDIFICABILE
	CONFINE COMUNALE
	AREE DI PRPC OBBLIGATORIO
	ROCCOLI
	FASCIA DI RISPETTO ROCCOLI
	LINEE ELETTRICHE ALTA TENSIONE 230 KW

	INDIVIDUAZIONE AREE OGGETTO DI MODIFICA DELLA VARIANTE 38
--	---

# **ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE**



# **ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE N. 38**



**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
PRGC VIGENTE**

# Piano Regolatore Generale del Comune di Povoletto

Testo delle **Norme tecniche d'attuazione PRGC VIGENTE (AGG. VAR. 32)**

## Abaco degli Elementi Tipologici e Architettonici per le zone A e B<sub>0</sub> Schede PRPC - B/C-

Articolo	Norme di Attuazione del P.R.G.C.	Stampa Articolo																													
<b>Art. 1</b>	Oggetto e contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)																														
<b>Art. 2</b>	Elaborati del PRGC																														
<b>Art. 3</b>	Contenuto e funzioni delle Norme Tecniche d'Attuazione																														
<b>Art. 4</b>	Attuazione del PRGC																														
<b>Art. 5</b>	Regime della concessione																														
<b>Art. 6</b>	Area di pertinenza urbanistica																														
<b>Art. 7</b>	Cambiamento di destinazione d'uso degli edifici																														
<b>Art. 8</b>	Concessioni particolari																														
<b>Art. 9</b>	Opere d'urbanizzazione primaria e secondaria																														
<b>Art.10</b>	<b>Indici</b> urbanistici ed edilizi																														
<b>Art.11</b>	Zone Territoriali Omogenee																														
<b>Art.12</b>	Zone territoriali omogenee "A" dei centri urbani e dei nuclei storici isolati																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>A)</b></td> <td style="width: 45%;">Sottozona <b>A<sub>1</sub></b> Restauro</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="7" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Prescrizioni Progettuali e modalità Costruttive Interventi</b></td> <td style="width: 35%;">Facciate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>B)</b></td> <td>Sottozona <b>A<sub>2</sub></b> Conservazione Tipologica</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Aperture, finestre, fori, infissi e portoni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>C)</b></td> <td>Sottozona <b>A<sub>3</sub></b> Adeguamento Tipologico</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Corti, cortili e aie <b>Serre</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>D)</b></td> <td>Sottozona <b>A<sub>4</sub></b> Demolizione e Ricostruzione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Murature perimetrali e solai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>E)</b></td> <td>Sottozona <b>A<sub>6</sub></b> Aree Libere Edificabili</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Coperture, manti, grondaie e pluviali, comignoli</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>F)</b></td> <td>Sottozona <b>A<sub>7</sub></b> Aree Libere Inedificabili</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>G)</b></td> <td>Sottozona <b>B<sub>0</sub></b> Aree Edificate Completamento</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	<b>A)</b>	Sottozona <b>A<sub>1</sub></b> Restauro	<input type="checkbox"/>	<b>Prescrizioni Progettuali e modalità Costruttive Interventi</b>	Facciate	<b>B)</b>	Sottozona <b>A<sub>2</sub></b> Conservazione Tipologica	<input type="checkbox"/>	Aperture, finestre, fori, infissi e portoni	<b>C)</b>	Sottozona <b>A<sub>3</sub></b> Adeguamento Tipologico	<input type="checkbox"/>	Corti, cortili e aie <b>Serre</b>	<b>D)</b>	Sottozona <b>A<sub>4</sub></b> Demolizione e Ricostruzione	<input type="checkbox"/>	Murature perimetrali e solai	<b>E)</b>	Sottozona <b>A<sub>6</sub></b> Aree Libere Edificabili	<input type="checkbox"/>	Coperture, manti, grondaie e pluviali, comignoli	<b>F)</b>	Sottozona <b>A<sub>7</sub></b> Aree Libere Inedificabili	<input type="checkbox"/>	Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande	<b>G)</b>	Sottozona <b>B<sub>0</sub></b> Aree Edificate Completamento	<input type="checkbox"/>		
<b>A)</b>	Sottozona <b>A<sub>1</sub></b> Restauro	<input type="checkbox"/>	<b>Prescrizioni Progettuali e modalità Costruttive Interventi</b>	Facciate																											
<b>B)</b>	Sottozona <b>A<sub>2</sub></b> Conservazione Tipologica	<input type="checkbox"/>		Aperture, finestre, fori, infissi e portoni																											
<b>C)</b>	Sottozona <b>A<sub>3</sub></b> Adeguamento Tipologico	<input type="checkbox"/>		Corti, cortili e aie <b>Serre</b>																											
<b>D)</b>	Sottozona <b>A<sub>4</sub></b> Demolizione e Ricostruzione	<input type="checkbox"/>		Murature perimetrali e solai																											
<b>E)</b>	Sottozona <b>A<sub>6</sub></b> Aree Libere Edificabili	<input type="checkbox"/>		Coperture, manti, grondaie e pluviali, comignoli																											
<b>F)</b>	Sottozona <b>A<sub>7</sub></b> Aree Libere Inedificabili	<input type="checkbox"/>		Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande																											
<b>G)</b>	Sottozona <b>B<sub>0</sub></b> Aree Edificate Completamento	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.13</b>	Zone Territoriali Omogenee "B" Residenziali e B/C (edificazione soggetta a previa convenzione)	<input type="checkbox"/>		Manufatti Minori																											
<b>Art.14</b>	Zone Territoriali Omogenee "C" Residenziali d'espansione	<input type="checkbox"/>		Autorimesse private (garages), fabbricati accessori e di servizio																											
<b>Art.15</b>	Zone Territoriali Omogenee "D" Industriali - Artigianali	<input type="checkbox"/>		Muri di cinta e di sostegno, recinzioni <b>Insegne</b>																											
<b>Art.16</b>	Zone Territoriali Omogenee "D <sub>2</sub> " Industriali-Artigianali d'espansione																														
	<b>16.4</b> Zone Territoriali Omogenee "D <sub>2</sub> " Industriali-Artigianali d'espansione Convenzionate	<input type="checkbox"/>																													
	<b>16.5</b> Zone Territoriali Omogenee "D <sub>2</sub> " Industriali-Artigianali d'espansione con Piano di Lottizzazione vigente	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.17</b>	Zone Territoriali Omogenee "D <sub>3</sub> " Industriali-Artigianali Esistenti	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.18</b>	Limiti d'accettabilità delle Imprese Produttrici	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.19</b>	Zona Territoriale Omogenea <b>D<sub>2</sub>/H<sub>2</sub></b> Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e per Strutture Ricettive	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.20</b>	Zone Territoriali Omogenee "H <sub>3</sub> " - Attività Commerciali e Terziarie esistenti	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.21</b>	Zone Territoriali Omogenee "E" - Produttive Agricole	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.22</b>	Zone Territoriali Omogenee "E <sub>2</sub> " - Ambiti Boschivi	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.23</b>	Zone Territoriali Omogenee "E <sub>4</sub> /A" - Ambiti Agricolo Paesaggistici di Collina	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.24</b>	Zona Territoriale Omogenea "E <sub>4</sub> /A*" - Ambiti Agricolo Paesaggistici Attrezzati di Collina	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.25</b>	Zone Territoriali Omogenee "E <sub>4</sub> /B"-Ambiti agricolo paesaggistici della parte nord del torrente Malina	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.26</b>	Zone Territoriali Omogenee "E <sub>4</sub> /C" - Ambiti Agricolo-Paesaggistici di Pianura	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.27</b>	Zona Territoriale Omogenea "E <sub>4</sub> /C*" -Ambito Agricolo-Paesaggistico Nord Asfalti e Danelutto	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.28</b>	Zone Territoriali Omogenee "E <sub>6</sub> " - Ambiti Agricoli art. 28.1- zone <b>E<sub>6.1</sub></b> - Zone ad agricoltura specializzata art. 28.2- zone <b>E<sub>6.2</sub></b> - Zone ad agricoltura tradizionale art. 28.3- zone <b>E<sub>6.3</sub></b> - Zone per allevamenti zootecnici a carattere industriale	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.28 bis</b>	Zone <b>V</b> di rispetto Paesaggistico	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.29</b>	Area di Rilevante Interesse Ambientale ( <b>ARIA</b> ) del Torrente Torre	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.29bis</b>	SIC e ZPS in ambito comunale: Palude di Racchiuso	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.30</b>	Zona Territoriale Omogenea Speciale " <b>S</b> "-Sottozona Integrata <b>Sp-E/Pc</b> (aviosuperficie Primulacco)	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.31</b>	Zone a <b>Verde Privato</b>	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.32</b>	Zona Territoriale Omogenea " <b>Arch</b> " d'interesse Archeologico	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.33</b>	Zone per Servizi ed <b>Attrezzature Collettive - Sa</b>	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.34</b>	Categorie dell'attività Edilizia	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.35</b>	Reti ed impianti infrastrutturali	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.36</b>	Limite di rispetto della Viabilità	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.37</b>	Attrezzature di servizio stradali	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.38</b>	Percorsi pedonali interni alle Zone Residenziali	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.39</b>	Corsi d'acqua	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.39 bis</b>	Roccoli e Bressane	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.40</b>	Fasce e distanze di rispetto sanitario e infrastrutturale	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.41</b>	Limiti d'Esposizione ai Campi Elettromagnetici	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.41 bis</b>	Disciplina degli interventi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.41 ter</b>	<b>Disposizioni particolari per i parcheggi</b>	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.42</b>	<b>Deroghe</b> (norma applicabile alle case sparse)	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.42 bis</b>	Attività Edilizia Libera	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.43</b>	Esercizio dei poteri di deroga	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.44</b>	Aree soggette a prescrizioni edificatorie derivanti dall'indagine geologico-tecnica territorio comunale	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.45</b>	Asservimenti ed espropri	<input type="checkbox"/>																													
<b>Art.46bis</b>	Rinvio dinamico	<input type="checkbox"/>																													

**ART. 28 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E6" - AMBITI AGRICOLI**

Sono le parti del territorio ove sono rinvenibili condizioni orografiche e pedologiche tali da conferire una generale suscettività allo sviluppo agricolo nel medio e lungo periodo.

Le operazioni consentite tenderanno a conservare o accentuare la fisionomia parcellare della zona, con particolare riguardo agli elementi di "verde rurale" (siepaggi, boschetti, filari di alberi).

Sono comunque vietati nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale – con l'esclusione di quelli previsti in zona E6.3 – e nuove stalle aziendali.

In base alla loro vocazione e alla loro conformazione le zone agricole E6 vengono suddivise in tre sottozone:

**Art. 28.1- ZONE E6.1 - ZONE AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA**

Sono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di colture intensive, in genere prive di ostacoli fisici e di edificazioni, ove andrà incentivato il mantenimento dell'uso agricolo del suolo e lo sviluppo di una agricoltura meccanizzata anche con l'edificazione di strutture medio-grandi (centri aziendali) al servizio dell'attività agricola.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **1-2-3-3bis-4-5-7-8-9-10-11-13** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo)

**Art.28.1bis- SOTTOZONA E6.1\* - DELLE ATTIVITA' FLOROVIVAISTICHE MONOCOLTURALI**

E' la parte del territorio di pertinenza di un'azienda agricola florovivaistica monocolturale ed in particolare del suo nuovo centro aziendale.

Gli obiettivi di tale intervento sono rendere visibile funzionale ed accessibile la prevista struttura di esposizione, commercializzazione, didattica e ricerca ad addetti e visitatori.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **8 e 12** (destinazioni d'uso: agricolo, artigianale agricolo e commerciale agricolo)

**Art. 28.2- ZONE E6.2 - ZONE AD AGRICOLTURA TRADIZIONALE**

Sono le parti del territorio caratterizzate, in genere, da un assetto fondiario tradizionale, quindi più legate agli elementi edilizi e agli assetti di proprietà locali, e interessate dalla presenza residuale di prati stabili, boschetti, siepi arboreo-arbustive.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **1-3bis-4-5-7-8-9-10** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo, solo per la trasformazione, conservazione e commercializzazione in loco dei prodotti aziendali)

**Art. 28.3- ZONE E6.3 - ZONE PER ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI A CARATTERE INDUSTRIALE**

Sono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di allevamenti zootecnici a carattere industriale, con Piano Attuativo approvato e vigente. Quando gli insediamenti non sono stati individuati da specifico Piano Attuativo la sottozona individua la superficie pertinenziale delle attività produttive e di servizio. In entrambi i casi sopra citati è possibile ampliare la superficie pertinenziale e coperta dell'insediamento per un max del 10% con variante di PRGC. previa presentazione di un piano attuativo, a condizione che i nuovi interventi garantiscano una significativa riduzione degli impatti sull'ambiente e la riorganizzazione aziendale, ove ciò sia necessario.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **5-6-11** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale agricolo; allevamenti industriali in zona agricola; strutture energetiche)

**Interventi ammessi** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo; allevamenti industriali in zona agricola; strutture energetiche)

1. Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale.
2. Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici).
3. Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole.

- 3 bis** Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici e modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale.
- 4.** Adeguamenti "una tantum" dei volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria.
- 5.** Interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria.
- 6.** Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale, *nonché magazzini, depositi e residenza funzionali allo svolgimento dell'attività specifica.*
- 7.** Interventi di riordino fondiario e di irrigazione.
- 8.** Serre.
- 9.** edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici), adiacenti a fabbricati aziendali esistenti (max **600 mc** in zona **E6.1** e max **300 mc** in zona **E6.2 mc**)
- 10.** Attività agrituristiche
- 11.** Strutture energetiche per lo sfruttamento delle biomasse
- 12.** Edifici per l'esposizione/conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli florovivaistici; didattica e ricerca riferiti alle attività aziendali, spazi di supporto e servizio per gli addetti e i visitatori
- 13** Attività turistiche, didattiche e di fruizione del territorio in zona agricola

#### Procedure di attuazione:

Gli interventi di cui ai punti 3., 6., 7., 11. 12. e 13. sono soggetti a PAC di iniziativa pubblica o privata; le rimanenti opere sono soggette ad intervento diretto.

#### Indici urbanistici ed edilizi:

**Interventi di cui al punto 1:** Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale

L'edificazione di case d'abitazione (una sola per ogni azienda agricola) è consentita solo ai titolari del citato requisito di agricoltore a titolo principale nel rispetto di:

**If:** 0.03 mc/mq  
**H :** max 7.00 ml.  
**Distanza** dai confini: pari all'altezza, con un minimo di 5.00 ml. A confine per **H ≤ 3.00 ml.**  
**Distanza** dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

Si dovrà tendere a concentrare gli interventi verso le zone già edificate.

Al fine di comprovare l'effettiva correlazione tra fabbricato residenziale e conduzione del fondo, dovrà essere prodotta dal richiedente adeguata dichiarazione atta a dimostrare i motivi secondo cui la realizzazione dell'edificio risulti necessaria (es. custodia permanente in loco, riduzione dei tempi di percorrenza per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, difficoltà derivanti da eccessivi spostamenti dei macchinari e delle attrezzature, ecc.).

**Interventi di cui al punto 2:** Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle esistenti, magazzini ed annessi rustici).

Le stalle di tipo aziendale, *già esistenti*, dovranno assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi nazionali e regionali vigenti sugli inquinamenti idrici e garantire i seguenti criteri:

- il bestiame deve essere nutrito con prodotti che provengano per almeno il **35%** dall'azienda stessa;
- le deiezioni animali vengono utilizzate in azienda (stoccaggio in vasche a tenuta e successivo spargimento periodico) come concime al fine di evitare qualsiasi problema di inquinamento dei terreni e delle falde.

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti indici e criteri:

- **per stalle di bovini:**  
 massimo **50** capi;  
 superficie netta di ricovero: **10.00** mq/capo;  
 volume minimo: **30** mc/capo;

distanza minima dall'edificio del conduttore o del custode: **30 ml.**

- **per stalle o box di equini:**

massimo **3** capi;  
superficie netta di ricovero: **10.00** mq/capo;  
volume minimo: **40** mc/capo;  
per stabulazione libera: minimo **40** mc/capo;  
distanza minima dagli edifici: **20** ml.

- **per gli ovini ed i caprini:**

solo per autoconsumo con massimo **4** capi in strutture semichiusate e/o tettoie con superficie coperta di **6.00** mq e/o **18.00** mc;  
distanza minima dagli edifici: **10.00** ml.

- **per suini:**

solo per autoconsumo, con massimo **2** capi/nucleo familiare; superficie minima: **4.00** mq/capo;  
recinto aperto, superficie minima: **3.00** mq/capo;  
distanza minima dagli edifici: **30** ml.

- **per conigli:**

massimo **50** fattrici;  
superficie minima utile: **2.50** mq/fattrice;  
volume minimo: **5.00** mc/fattrice;  
distanza minima dalle abitazioni: **20.00** ml.

- **per polli, faraone, anatre:**

solo per autoconsumo, sino ad un massimo di **20** capi;  
superficie minima coperta: **1** mq/capo;  
volume massimo **60.00** mc;  
superficie minima per razzolamento **10.00** mq/capo;  
distanza minima dalle abitazioni: **10.00** ml.

Alle stalle aziendali sono assimilabili anche le stalle gestite in forma cooperativa, se risulta dallo statuto sociale che le deiezioni vengono conferite ai soci per lo spandimento sul fondo di proprietà.

Gli interventi in oggetto **non** potranno essere concessi:

- sulle pendici dissestate e presso i principali movimenti franosi;
- data la dimensione media degli edifici destinati all'allevamento e la loro maggiore estensione planimetrica rispetto agli edifici residenziali, essi non potranno essere ammessi su terreni con pendenza superiore al **20%**;
- si dovranno evitare interventi su terreni a forte permeabilità.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea su due filari, preferibilmente con piante ad alto fusto di essenze locali, per stalle di bovini, allevamenti di conigli, polli faraone ed anatre.

L'adeguamento di allevamenti esistenti, finalizzato al miglioramento igienico-funzionale, è consentito nel rispetto di uno dei seguenti casi:

- a. incremento della superficie destinata all'allevamento (paddock, stabulazione libera e similari, esclusi magazzini ed annessi rustici) senza incremento numerico dei capi autorizzati;
- b. incremento dei capi allevati, secondo le soglie indicate dagli "indici e criteri" individuati nei commi precedenti, mantenendo la superficie – intesa come insieme delle superfici coperte e scoperte - destinata all'allevamento.

Sono ammesse distanze inferiori da fabbricati residenziali, comunque non inferiori a 50 ml, qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento, in particolare se associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione di odori molesti, possano garantire sufficienti garanzie di tutela dell'abitato.

L'edificazione di stalle, magazzini ed annessi rustici è consentita sulla base dei seguenti parametri:

- Q:** max **0.25** del lotto (ampliamento in deroga del 20% esistente, fino a max 100 mq, nel caso di lotti saturi);  
**H:** max **7.00** ml.

<b>Distanza</b>	dai confini di proprietà: minimo <b>10.00</b> ml.; per magazzini e annessi rustici, pari all'altezza, con un minimo di <b>5.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini con altre zone: minimo <b>10.00</b> ml.; minimo <b>20.00</b> ml. in caso di allevamenti zootecnici per la distanza dalle sole zone residenziali, produttive (A,B,C,D) e di uso pubblico.
<b>Distanza</b>	dalle strade: minimo <b>10.00</b> ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale; minimo <b>20.00</b> ml. in caso di allevamenti zootecnici con le precisazioni soprariportate.

L'edificazione massima ammessa (fabbisogno di spazi di ricovero utilizzati esclusivamente per il ricovero di animali rapportato alla dimensione dell'azienda in proprietà o comunque disponibile in base a qualche altro titolo idoneo all'edificazione) è determinata in:

- **150** mq per aziende fino a **5** Ha.
- **300** mq oltre i **5** Ha.

L'autorizzazione o la concessione edilizia delle opere di cui al punto 2) potrà essere richiesta anche dagli imprenditori agricoli a titolo secondario, (solo per magazzini e rustici con una superficie massima ammessa di **100** mq). Sono considerati imprenditori agricoli a titolo secondario coloro i quali praticano l'attività agricola in maniera integrativa ad altra attività lavorativa (part-time agricolo) e che siano proprietari di almeno **30.000** mq (anche non contigui) coltivati a seminativo, oppure di almeno **15.000** mq (anche non contigui) occupati da colture specializzate (vigneti, frutteti, etc.).

*Per qualunque tipo di allevamento, la modifica della specie allevata, la modifica di tipologia di gestione dell'allevamento e la variazione del numero di capi anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.*

**Interventi di cui al punto 3:** Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole

La realizzazione degli edifici previsti al punto 3. è consentita sulla base dei seguenti parametri:

<b>Q:</b>	<b>0.30</b> del lotto
<b>H:</b>	max <b>7.50</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini: pari all'altezza, con un minimo di <b>5.00</b> ml. A confine per <b>H ≤ 3.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: minimo <b>10.00</b> ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

La realizzazione dei silos all'interno dei capannoni o isolati (silos verticali), coperti e scoperti, è consentita in tutte le zone "E6" con l'esclusione di quelle sottoposte al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004.

Nel caso che l'insilaggio avvenga in capannoni l'edificazione è consentita sulla base dei seguenti parametri:

<b>Q:</b>	<b>0.30</b> del lotto
<b>H:</b>	max <b>10.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini: minimo <b>20.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: minimo <b>20.00</b> ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

L'edificazione di silos verticali è consentita sulla base dei seguenti parametri:

<b>Q:</b>	<b>0.10</b> del lotto
<b>H:</b>	max <b>15.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini: minimo <b>20.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: minimo <b>20.00</b> ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

L'edificazione di silos scoperti è consentita sulla base dei seguenti parametri:

<b>Q:</b>	<b>0.10</b> del lotto
<b>H:</b>	max <b>5.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini: di proprietà: pari all'altezza fuori terra, con un minimo <b>2.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini: con le Z.T.O. A-B-C: minimo <b>15.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle abitazioni esistenti sui fondi non pertinenti all'azienda: minimo <b>20.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: minimo <b>5.00</b> ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

**Interventi di cui al punto 3 bis:** Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici e modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale

Sugli annessi rustici esistenti alla data di adozione della presente variante potranno essere operati gli interventi necessari a trasformare la destinazione d'uso in residenza agricola purché tali interventi risultino rispettosi delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi.

Sulle residenze agricole esistenti è ammesso intervenire per modificare il numero delle unità immobiliari e per ricavare una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché alle condizioni di cui alla L.R. 4 gennaio 1994, n° 1, utilizzando se del caso l'incremento volumetrico di cui al successivo punto 4; sarà ammessa deroga al solo parametro della superficie coperta massima.

**Interventi di cui al punto 4:** Adeguamenti "una tantum" dei volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria

E' ammesso l'adeguamento "una tantum" dei volumi richiamati al precedente punto 3bis. purché esistenti alla data di adozione della presente variante fino ad un massimo di **120 mc** per esigenze di adeguamento funzionale e tecnico, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni (su tali volumi è ammesso operare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione)

**Distacco** minimo dai confini: ml. **5.00**.

La ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella prescritta, sono consentiti purché non si riduca ulteriormente il distacco.

E' ammesso realizzare a confine solo in aderenza a fabbricati della proprietà finitima.

**Distanza** dalle strade: minimo **10.00** ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

**H:** max **7.00** ml.

**Q:** max **30%** del lotto.

**Interventi di cui al punto 5:** Interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria

Gli interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria sono ammessi a condizione che non comportino alterazione al delicato equilibrio idrogeologico: opere di infrastrutturazione agraria (viabilità, bonifica, irrigazione), difesa del suolo (contro frane erosioni, degrado fisico-chimico); difesa da esondazioni, riassetto territoriale (recupero e sviluppo degli spazi rurali finalizzati al riequilibrio ecologico e alla valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse quali opere e interventi volti alla conservazione, miglioramento e costituzione di aree, fasce e filari di vegetazione arborea e arboreo-arbustiva e di aree a prato; opere e interventi volti alla conservazione, miglioramento e costruzione di strutture per l'osservazione faunistica; percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta; opere per la mitigazione degli impatti paesaggistici e ambientali di manufatti esistenti).

**Interventi di cui al punto 6:** Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale

Si considerano allevamenti intensivi e pertanto equiparati ad ogni effetto agli impianti molesti ed inquinanti, gli allevamenti di bestiame nei quali ricorra una o più delle seguenti circostanze:

- a. l'intervento comprende un numero di capi superiore a quello ammesso per le strutture aziendali (*punto 2*);
- b. l'alimentazione degli animali non avvenga con prevalente utilizzo dei prodotti agricoli aziendali;
- c. l'allevamento non avvenga mediante utilizzazione della normale mano d'opera agricola familiare o aziendale.
- d. *tutti gli allevamenti individuati dalla sottozona E6.3*

Gli interventi dovranno essere localizzati su aree che permettano la rapida eliminazione delle deiezioni animali, nonché la facilità nell'apporto di materiali e forniture necessarie allo svolgimento dell'attività.

I PRPC dovranno prevedere un'adeguata infrastrutturazione tecnologica o comunque l'adozione di trattamenti di tipo biologico idonei alla stabilizzazione dei liquami ed all'abbattimento della carica batterica

Dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea o arboreo-arbustiva anche su più filari, preferibilmente con piante ad alto fusto e arbusti di specie locali, per gli allevamenti esistenti e in progetto.

Relativamente agli allevamenti esistenti alla data di adozione del presente Piano, aventi una distanza inferiore a quella minima prescritta dalle strade e dalle zone residenziali di piano, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione edilizia e di risanamento conservativo, tendenti prioritariamente a migliorare le condizioni igienico-sanitarie.

La realizzazione di edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale è consentita sulla base dei seguenti parametri:

a. allevamenti di bovini, polli e zootecnia minore:

**superficie minima del lotto:**

	<b>10.000</b> mq ( <b>5.000</b> mq per polli e zootecnia minore);
<b>Q:</b>	<b>0.30</b>
<b>H:</b>	massimo <b>7.50</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini : <b>20.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: <b>30.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai fabbricati residenziali isolati <b>120</b> ml ( <b>300 ml per allevamenti con Uba &gt; 50</b> ); distanze inferiori possono essere ammesse per l'abitazione del custode (non inferiore a <b>30.00</b> ml.)
<b>Distanza</b>	dalle Z.T.O. D2/H2 <b>200</b> ml
<b>Distanza</b>	dalle altre Z.T.O. (ad esclusione della Z.T.O. E e delle ARIA, per le quali non si prescrivono limiti): non minore di <b>300</b> ml.

b. allevamenti di suini:

**Superficie minima del lotto: 10.0000** mq

<b>Q:</b>	<b>0.30</b>
<b>H:</b>	max <b>7.50</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini: <b>20.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: <b>30.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai fabbricati residenziali isolati: <b>300</b> ml.; distanze inferiori possono essere ammesse per l'abitazione del custode (non inferiore a <b>30.00</b> ml.)
<b>Distanza</b>	dalle Z.T.O. D e D2/H2 <b>250</b> ml
<b>Distanza</b>	dalle zone territoriali omogenee (ad esclusione della Z.T.O. E e delle A.R.I.A, per le quali non si prescrivono limiti), non minore di <b>600</b> ml.

**Interventi di cui al punto 7:** Interventi di riordino fondiario e di irrigazione

Il Piano di riordino fondiario dovrà prevedere misure per la protezione, miglioramento ed eventuale costruzione di aree boschive e prative e di rive arboree dei corsi d'acqua.

Lo stesso Piano dovrà contenere il progetto di conservazione e di ricostruzione vegetale, corredato dalla relazione sui tempi e le modalità di ripristino ambientale; dovrà obbligare i proprietari dei terreni prospicienti le strade a mantenere i fossi e le canalette di sgrondo, di curarne la manutenzione e di ripristinarli ove interrati. Il Piano di riordino determinerà l'esigenza di nuove strutture edilizie, privilegiando il recupero del patrimonio esistente per unità poderali, correlandolo agli indirizzi colturali ipotizzati e definendo i parametri di utilizzazione e le relative tipologie.

Ogni azienda dovrà assicurare la manutenzione ed il miglioramento degli elementi naturali presenti e dovrà mantenere i filari di alberi esistenti lungo il perimetro dei propri terreni.

Gli interventi di riordino fondiario dovranno garantire il mantenimento della fisionomia parcellare dell'area e tendere all'accorpamento dei terreni delle singole aziende tramite permuta degli stessi. Particolare attenzione verrà prestata ai corsi d'acqua naturali, alle rogge, alle strade poderali, agli elementi di "verde rurale" ed in genere a qualsiasi vincolo naturale.

**Interventi di cui al punto 8:** Serre

La realizzazione di serre intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio delle colture agricole e che sia costituito da strutture imbullonate e/o stabilmente ancorate al suolo anche mediante plinti, zoccoli di calcestruzzo o fissate ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterale abitualmente infisse, avverrà nel rispetto delle seguenti **distanze** e prescrizioni:

- dalle abitazioni esistenti sul fondo, ml **5.00**;
- da tutte le altre abitazioni, ml **10.00**;
- dai confini, ml. **5.00**;
- dalle strade, ml. **10.00** o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale;
- superficie coperta: max **60%** lotto.

Non sono soggette ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio le serre cosiddette "a terra" relative cioè a superfici di terreno coltivabile e delimitate da strutture mobili costituite da centinatura facilmente smontabile, non fissate a terra con le modalità di cui al comma precedente e quindi facilmente trasportabili. non rientranti negli interventi di cui *all'art. 4, co. 1, lett.e), n. 2, della Lr n.19/2009.*

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
PRGC VARIANTE N. 38**

# Piano Regolatore Generale del Comune di Povoletto

Testo delle **Norme tecniche d'attuazione** **VARIANTE N. 38 (adozione)**

*Le parti eliminate sono "barrate"; le parti nuove o modificate sono evidenziate in giallo con scritte in rosso*

## Abaco degli Elementi Tipologici e Architettonici per le zone A e B0 Schede PRPC – B/C-

Articolo	Norme di Attuazione del P.R.G.C.	Stampa Articolo																													
Art. 1	Oggetto e contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)																														
Art. 2	Elaborati del PRGC																														
Art. 3	Contenuto e funzioni delle Norme Tecniche d'Attuazione																														
Art. 4	Attuazione del PRGC																														
Art. 5	Regime della concessione																														
Art. 6	Area di pertinenza urbanistica																														
Art. 7	Cambiamento di destinazione d'uso degli edifici																														
Art. 8	Concessioni particolari																														
Art. 9	Opere d'urbanizzazione primaria e secondaria																														
Art.10	<b>Indici</b> urbanistici ed edilizi																														
Art.11	Zone Territoriali Omogenee																														
Art.12	Zone territoriali omogenee "A" dei centri urbani e dei nuclei storici isolati																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;"><b>A)</b></td><td style="width: 45%;">Sottozona <b>A1</b> Restauro</td><td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td><td rowspan="7" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Prescrizioni Progettuali e modalità Costruttive/Interventi</b></td><td style="width: 30%;">Facciate</td></tr> <tr><td><b>B)</b></td><td>Sottozona <b>A2</b> Conservazione Tipologica</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Aperture, finestre, fori, infissi e portoni</td></tr> <tr><td><b>C)</b></td><td>Sottozona <b>A3</b> Adeguamento Tipologico</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Corti, cortili e aie <b>Serre</b></td></tr> <tr><td><b>D)</b></td><td>Sottozona <b>A4</b> Demolizione e Ricostruzione</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Murature perimetrali e solai</td></tr> <tr><td><b>E)</b></td><td>Sottozona <b>A6</b> Aree Libere Edificabili</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Coperture, manti, grondaie e pluviali, comignoli</td></tr> <tr><td><b>F)</b></td><td>Sottozona <b>A7</b> Aree Libere Inedificabili</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande</td></tr> <tr><td><b>G)</b></td><td>Sottozona <b>B0</b> Aree Edificate Completamento</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Manufatti Minori</td></tr> </table>	<b>A)</b>	Sottozona <b>A1</b> Restauro	<input type="checkbox"/>	<b>Prescrizioni Progettuali e modalità Costruttive/Interventi</b>	Facciate	<b>B)</b>	Sottozona <b>A2</b> Conservazione Tipologica	<input type="checkbox"/>	Aperture, finestre, fori, infissi e portoni	<b>C)</b>	Sottozona <b>A3</b> Adeguamento Tipologico	<input type="checkbox"/>	Corti, cortili e aie <b>Serre</b>	<b>D)</b>	Sottozona <b>A4</b> Demolizione e Ricostruzione	<input type="checkbox"/>	Murature perimetrali e solai	<b>E)</b>	Sottozona <b>A6</b> Aree Libere Edificabili	<input type="checkbox"/>	Coperture, manti, grondaie e pluviali, comignoli	<b>F)</b>	Sottozona <b>A7</b> Aree Libere Inedificabili	<input type="checkbox"/>	Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande	<b>G)</b>	Sottozona <b>B0</b> Aree Edificate Completamento	<input type="checkbox"/>	Manufatti Minori	
<b>A)</b>	Sottozona <b>A1</b> Restauro	<input type="checkbox"/>	<b>Prescrizioni Progettuali e modalità Costruttive/Interventi</b>	Facciate																											
<b>B)</b>	Sottozona <b>A2</b> Conservazione Tipologica	<input type="checkbox"/>		Aperture, finestre, fori, infissi e portoni																											
<b>C)</b>	Sottozona <b>A3</b> Adeguamento Tipologico	<input type="checkbox"/>		Corti, cortili e aie <b>Serre</b>																											
<b>D)</b>	Sottozona <b>A4</b> Demolizione e Ricostruzione	<input type="checkbox"/>		Murature perimetrali e solai																											
<b>E)</b>	Sottozona <b>A6</b> Aree Libere Edificabili	<input type="checkbox"/>		Coperture, manti, grondaie e pluviali, comignoli																											
<b>F)</b>	Sottozona <b>A7</b> Aree Libere Inedificabili	<input type="checkbox"/>		Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande																											
<b>G)</b>	Sottozona <b>B0</b> Aree Edificate Completamento	<input type="checkbox"/>		Manufatti Minori																											
Art.13	Zone Territoriali Omogenee "B" Residenziali e B/C (edificazione soggetta a previa convenzione)	<input type="checkbox"/>	Autorimesse private (garages), fabbricati accessori e di servizio																												
Art.14	Zone Territoriali Omogenee "C" Residenziali d'espansione	<input type="checkbox"/>	Muri di cinta e di sostegno, recinzioni																												
Art.15	Zone Territoriali Omogenee "D" Industriali - Artigianali	<input type="checkbox"/>	Insegne																												
Art.16	Zone Territoriali Omogenee "D2" Industriali-Artigianali d'espansione																														
	16.4	Zone Territoriali Omogenee "D2" Industriali-Artigianali d'espansione Convenzionate	<input type="checkbox"/>																												
	16.5	Zone Territoriali Omogenee "D2" Industriali-Artigianali d'espansione con Piano di Lottizzazione vigente	<input type="checkbox"/>																												
Art.17	Zone Territoriali Omogenee "D3" Industriali-Artigianali Esistenti	<input type="checkbox"/>																													
Art.18	Limiti d'accettabilità delle Imprese Produttrici	<input type="checkbox"/>																													
Art.19	Zona Territoriale Omogenea <b>D2/H2</b> Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e per Strutture Ricettive	<input type="checkbox"/>																													
Art.20	Zone Territoriali Omogenee "H3" - Attività Commerciali e Terziarie esistenti	<input type="checkbox"/>																													
Art.21	Zone Territoriali Omogenee "E" - Produttive Agricole	<input type="checkbox"/>																													
Art.22	Zone Territoriali Omogenee "E2" - Ambiti Boschivi	<input type="checkbox"/>																													
Art.23	Zone Territoriali Omogenee "E4/A" - Ambiti Agricolo Paesaggistici di Collina	<input type="checkbox"/>																													
Art.24	Zona Territoriale Omogenea "E4/A*" - Ambiti Agricolo Paesaggistici Attrezzati di Collina	<input type="checkbox"/>																													
Art.25	Zone Territoriali Omogenee "E4/B" -Ambiti agricolo paesaggistici della parte nord del torrente Malina	<input type="checkbox"/>																													
Art.26	Zone Territoriali Omogenee "E4/C" - Ambiti Agricolo-Paesaggistici di Pianura	<input type="checkbox"/>																													
Art.27	Zona Territoriale Omogenea "E4/C*" -Ambito Agricolo-Paesaggistico Nord Asfalti e Danelutto	<input type="checkbox"/>																													
Art.28	Zone Territoriali Omogenee "E6" - Ambiti Agricoli art. 28.1- zone <b>E6.1</b> - Zone ad agricoltura specializzata art. 28.2- zone <b>E6.2</b> - Zone ad agricoltura tradizionale art. 28.3- zone <b>E6.3</b> - Zone per allevamenti zootecnici a carattere industriale	<input type="checkbox"/>																													
Art.28 bis	Zone <b>V</b> di rispetto Paesaggistico	<input type="checkbox"/>																													
Art.29	Area di Rilevante Interesse Ambientale ( <b>ARIA</b> ) del Torrente Torre	<input type="checkbox"/>																													
Art.29bis	SIC e ZPS in ambito comunale: Palude di Racchiuso	<input type="checkbox"/>																													
Art.30	Zona Territoriale Omogenea Speciale "S"-Sottozona Integrata Sp-E/Pc (aviosuperficie Primulacco)	<input type="checkbox"/>																													
Art.31	Zone a <b>Verde Privato</b>	<input type="checkbox"/>																													
Art.32	Zona Territoriale Omogenea "Arch" d'interesse Archeologico	<input type="checkbox"/>																													
Art.33	Zone per Servizi ed <b>Attrezzature Collettive - Sa</b>	<input type="checkbox"/>																													
Art.34	Categorie dell'attività Edilizia	<input type="checkbox"/>																													
Art.35	Reti ed impianti infrastrutturali	<input type="checkbox"/>																													
Art.36	Limite di rispetto della Viabilità	<input type="checkbox"/>																													
Art.37	Attrezzature di servizio stradali	<input type="checkbox"/>																													
Art.38	Percorsi pedonali interni alle Zone Residenziali	<input type="checkbox"/>																													
Art.39	Corsi d'acqua	<input type="checkbox"/>																													
Art.39 bis	Roccoli e Bressane	<input type="checkbox"/>																													
Art.40	Fasce e distanze di rispetto sanitario e infrastrutturale	<input type="checkbox"/>																													
Art.41	Limiti d'Esposizione ai Campi Elettromagnetici	<input type="checkbox"/>																													
Art.41 bis	Disciplina degli interventi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili	<input type="checkbox"/>																													
Art.41 ter s	<b>Disposizioni particolari per i parcheggi</b>	<input type="checkbox"/>																													
Art.42	<b>Deroghe</b> (norma applicabile alle case sparse)	<input type="checkbox"/>																													
Art.42 bis	Attività Edilizia Libera	<input type="checkbox"/>																													
Art.43	Esercizio dei poteri di deroga	<input type="checkbox"/>																													
Art.44	Aree soggette a prescrizioni edificatorie derivanti dall'indagine geologico-tecnica territorio comunale	<input type="checkbox"/>																													
Art.45	Asservimenti ed espropri	<input type="checkbox"/>																													
Art.46bis	Rinvio dinamico	<input type="checkbox"/>																													

**ART. 28 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E6" - AMBITI AGRICOLI**

Sono le parti del territorio ove sono rinvenibili condizioni orografiche e pedologiche tali da conferire una generale suscettività allo sviluppo agricolo nel medio e lungo periodo.

Le operazioni consentite tenderanno a conservare o accentuare la fisionomia parcellare della zona, con particolare riguardo agli elementi di "verde rurale" (siepaggi, boschetti, filari di alberi).

Sono comunque vietati nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale – con l'esclusione di quelli previsti in zona E6.3 – e nuove stalle aziendali.

In base alla loro vocazione e alla loro conformazione le zone agricole E6 vengono suddivise in tre sottozone:

**Art. 28.1- ZONE E6.1 - ZONE AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA**

Sono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di colture intensive, in genere prive di ostacoli fisici e di edificazioni, ove andrà incentivato il mantenimento dell'uso agricolo del suolo e lo sviluppo di una agricoltura meccanizzata anche con l'edificazione di strutture medio-grandi (centri aziendali) al servizio dell'attività agricola.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **1-2-3-3bis-4-5-7-8-9-10-11-13** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo)

**Art.28.1bis- SOTTOZONA E6.1\* - DELLE ATTIVITA' FLOROVIVAISTICHE MONOCOLTURALI**

E' la parte del territorio di pertinenza di un'azienda agricola florovivaistica monocolturale ed in particolare del suo nuovo centro aziendale.

Gli obiettivi di tale intervento sono rendere visibile funzionale ed accessibile la prevista struttura di esposizione, commercializzazione, didattica e ricerca ad addetti e visitatori.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **8 e 12** (destinazioni d'uso: agricolo, artigianale agricolo e commerciale agricolo)

**Art. 28.2- ZONE E6.2 - ZONE AD AGRICOLTURA TRADIZIONALE**

Sono le parti del territorio caratterizzate, in genere, da un assetto fondiario tradizionale, quindi più legate agli elementi edilizi e agli assetti di proprietà locali, e interessate dalla presenza residuale di prati stabili, boschetti, siepi arboreo-arbustive.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **1-3bis-4-5-7-8-9-10** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo, solo per la trasformazione, conservazione e commercializzazione in loco dei prodotti aziendali)

**Art. 28.3- ZONE E6.3 - ZONE PER ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI A CARATTERE INDUSTRIALE**

Sono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di allevamenti zootecnici a carattere industriale, con Piano Attuativo approvato e vigente. Quando gli insediamenti non sono stati individuati da specifico Piano Attuativo la sottozona individua la superficie pertinenziale delle attività produttive e di servizio. In entrambi i casi sopra citati è possibile ampliare la superficie pertinenziale e coperta dell'insediamento per un max del 10% con variante di PRGC. previa presentazione di un piano attuativo, a condizione che i nuovi interventi garantiscano una significativa riduzione degli impatti sull'ambiente e la riorganizzazione aziendale, ove ciò sia necessario.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti **5-6-11** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale agricolo; allevamenti industriali in zona agricola; strutture energetiche)

**Interventi ammessi** (destinazioni d'uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo; allevamenti industriali in zona agricola; strutture energetiche)

1. Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale.
2. Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici).
3. Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole.

- 3 bis** Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici e modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale.
- 4.** Adeguamenti "una tantum" dei volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria.
- 5.** Interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria.
- 6.** Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale, *nonché magazzini, depositi e residenza funzionali allo svolgimento dell'attività specifica.*
- 7.** Interventi di riordino fondiario e di irrigazione.
- 8.** Serre.
- 9.** edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici), adiacenti a fabbricati aziendali esistenti (max **600 mc** in zona **E6.1** e max **300 mc** in zona **E6.2 mc**)
- 10.** Attività agrituristiche
- 11.** Strutture energetiche per lo sfruttamento delle biomasse
- 12.** Edifici per l'esposizione/conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli florovivaistici; didattica e ricerca riferiti alle attività aziendali, spazi di supporto e servizio per gli addetti e i visitatori
- 13** Attività turistiche, didattiche e di fruizione del territorio in zona agricola

#### Procedure di attuazione:

Gli interventi di cui ai punti 3., 6., 7., 11. 12. e 13. sono soggetti a PAC di iniziativa pubblica o privata; le rimanenti opere sono soggette ad intervento diretto.

#### Indici urbanistici ed edilizi:

**Interventi di cui al punto 1:** Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale

L'edificazione di case d'abitazione (una sola per ogni azienda agricola) è consentita solo ai titolari del citato requisito di agricoltore a titolo principale nel rispetto di:

**If:** 0.03 mc/mq  
**H :** max 7.00 ml.  
**Distanza** dai confini: pari all'altezza, con un minimo di 5.00 ml. A confine per **H ≤ 3.00 ml.**  
**Distanza** dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

Si dovrà tendere a concentrare gli interventi verso le zone già edificate.

Al fine di comprovare l'effettiva correlazione tra fabbricato residenziale e conduzione del fondo, dovrà essere prodotta dal richiedente adeguata dichiarazione atta a dimostrare i motivi secondo cui la realizzazione dell'edificio risulti necessaria (es. custodia permanente in loco, riduzione dei tempi di percorrenza per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, difficoltà derivanti da eccessivi spostamenti dei macchinari e delle attrezzature, ecc.).

**Interventi di cui al punto 2:** Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle esistenti, magazzini ed annessi rustici).

Le stalle di tipo aziendale, *già esistenti*, dovranno assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi nazionali e regionali vigenti sugli inquinamenti idrici e garantire i seguenti criteri:

- il bestiame deve essere nutrito con prodotti che provengano per almeno il **35%** dall'azienda stessa;
- le deiezioni animali vengono utilizzate in azienda (stoccaggio in vasche a tenuta e successivo spargimento periodico) come concime al fine di evitare qualsiasi problema di inquinamento dei terreni e delle falde.

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti indici e criteri:

- **per stalle di bovini:**  
 massimo **50** capi;  
 superficie netta di ricovero: **10.00** mq/capo;  
 volume minimo: **30** mc/capo;

distanza minima dall'edificio del conduttore o del custode: 30 ml.

- **per stalle o box di equini:**

massimo 3 capi;  
superficie netta di ricovero: 10.00 mq/capo;  
volume minimo: 40 mc/capo;  
per stabulazione libera: minimo 40 mc/capo;  
distanza minima dagli edifici: 20 ml.

- **per gli ovini ed i caprini:**

solo per autoconsumo con massimo 4 capi in strutture semichiusate e/o tettoie con superficie coperta di 6.00 mq e/o 18.00 mc;  
distanza minima dagli edifici: 10.00 ml.

- **per suini:**

solo per autoconsumo, con massimo 2 capi/nucleo familiare; superficie minima: 4.00 mq/capo;  
recinto aperto, superficie minima: 3.00 mq/capo;  
distanza minima dagli edifici: 30 ml.

- **per conigli:**

massimo 50 fattrici;  
superficie minima utile: 2.50 mq/fattrice;  
volume minimo: 5.00 mc/fattrice;  
distanza minima dalle abitazioni: 20.00 ml.

- **per polli, faraone, anatre:**

solo per autoconsumo, sino ad un massimo di 20 capi;  
superficie minima coperta: 1 mq/capo;  
volume massimo 60.00 mc;  
superficie minima per razzolamento 10.00 mq/capo;  
distanza minima dalle abitazioni: 10.00 ml.

Alle stalle aziendali sono assimilabili anche le stalle gestite in forma cooperativa, se risulta dallo statuto sociale che le deiezioni vengono conferite ai soci per lo spandimento sul fondo di proprietà.

Gli interventi in oggetto **non** potranno essere concessi:

- sulle pendici dissestate e presso i principali movimenti franosi;
- data la dimensione media degli edifici destinati all'allevamento e la loro maggiore estensione planimetrica rispetto agli edifici residenziali, essi non potranno essere ammessi su terreni con pendenza superiore al 20%;
- si dovranno evitare interventi su terreni a forte permeabilità.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea su due filari, preferibilmente con piante ad alto fusto di essenze locali, per stalle di bovini, allevamenti di conigli, polli faraone ed anatre.

L'adeguamento di allevamenti esistenti, finalizzato al miglioramento igienico-funzionale, è consentito nel rispetto di uno dei seguenti casi:

- a. incremento della superficie destinata all'allevamento (paddock, stabulazione libera e similari, esclusi magazzini ed annessi rustici) senza incremento numerico dei capi autorizzati;
- b. incremento dei capi allevati, secondo le soglie indicate dagli "indici e criteri" individuati nei commi precedenti, mantenendo la superficie – intesa come insieme delle superfici coperte e scoperte - destinata all'allevamento.

Sono ammesse distanze inferiori da fabbricati residenziali, comunque non inferiori a 50 ml, qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento, in particolare se associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione di odori molesti, possano garantire sufficienti garanzie di tutela dell'abitato.

L'edificazione di stalle, magazzini ed annessi rustici è consentita sulla base dei seguenti parametri:

- Q:** max 0.25 del lotto (ampliamento in deroga del 20% esistente, fino a max 100 mq, nel caso di lotti saturi);  
**H:** max 7.00 ml.

- Distanza** dai confini di proprietà: minimo **10.00** ml.; per magazzini e annessi rustici, pari all'altezza, con un minimo di **5.00** ml.
- Distanza** dai confini con altre zone: minimo **10.00** ml.; minimo **20.00** ml. in caso di allevamenti zootecnici per la distanza dalle sole zone residenziali, produttive (A,B,C,D) e di uso pubblico.
- Distanza** dalle strade: minimo **10.00** ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale; minimo **20.00** ml. in caso di allevamenti zootecnici con le precisazioni soprariportate.

L'edificazione massima ammessa (fabbisogno di spazi di ricovero utilizzati esclusivamente per il ricovero di animali rapportato alla dimensione dell'azienda in proprietà o comunque disponibile in base a qualche altro titolo idoneo all'edificazione) è determinata in:

- **150** mq per aziende fino a **5** Ha.
- **300** mq oltre i **5** Ha.

L'autorizzazione o la concessione edilizia delle opere di cui al punto 2) potrà essere richiesta anche dagli imprenditori agricoli a titolo secondario, (solo per magazzini e rustici con una superficie massima ammessa di **100** mq). Sono considerati imprenditori agricoli a titolo secondario coloro i quali praticano l'attività agricola in maniera integrativa ad altra attività lavorativa (part-time agricolo) e che siano proprietari di almeno **30.000** mq (anche non contigui) coltivati a seminativo, oppure di almeno **15.000** mq (anche non contigui) occupati da colture specializzate (vigneti, frutteti, etc.).

*Per qualunque tipo di allevamento, la modifica della specie allevata, la modifica di tipologia di gestione dell'allevamento e la variazione del numero di capi anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.*

**Interventi di cui al punto 3:** Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole

La realizzazione degli edifici previsti al punto 3. è consentita sulla base dei seguenti parametri:

- Q:** **0.30** del lotto  
**H:** max **7.50** ml.  
**Distanza** dai confini: pari all'altezza, con un minimo di **5.00** ml. A confine per **H ≤ 3.00** ml.  
**Distanza** dalle strade: minimo **10.00** ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

La realizzazione dei silos all'interno dei capannoni o isolati (silos verticali), coperti e scoperti, è consentita in tutte le zone "E6" con l'esclusione di quelle sottoposte al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004.

Nel caso che l'insilaggio avvenga in capannoni l'edificazione è consentita sulla base dei seguenti parametri:

- Q:** **0.30** del lotto  
**H:** max **10.00** ml.  
**Distanza** dai confini: minimo **20.00** ml.  
**Distanza** dalle strade: minimo **20.00** ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

L'edificazione di silos verticali è consentita sulla base dei seguenti parametri:

- Q:** **0.10** del lotto  
**H:** max **15.00** ml.  
**Distanza** dai confini: minimo **20.00** ml.  
**Distanza** dalle strade: minimo **20.00** ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

L'edificazione di silos scoperti è consentita sulla base dei seguenti parametri:

- Q:** **0.10** del lotto  
**H:** max **5.00** ml.  
**Distanza** dai confini: di proprietà: pari all'altezza fuori terra, con un minimo **2.00** ml.  
**Distanza** dai confini: con le Z.T.O. A-B-C: minimo **15.00** ml.  
**Distanza** dalle abitazioni esistenti sui fondi non pertinenti all'azienda: minimo **20.00** ml.  
**Distanza** dalle strade: minimo **5.00** ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

**Interventi di cui al punto 3 bis:** Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici e modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale

Sugli annessi rustici esistenti alla data di adozione della presente variante potranno essere operati gli interventi necessari a trasformare la destinazione d'uso in residenza agricola purché tali interventi risultino rispettosi delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi.

Sulle residenze agricole esistenti è ammesso intervenire per modificare il numero delle unità immobiliari e per ricavare una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché alle condizioni di cui alla L.R. 4 gennaio 1994, n° 1, utilizzando se del caso l'incremento volumetrico di cui al successivo punto 4; sarà ammessa deroga al solo parametro della superficie coperta massima.

**Interventi di cui al punto 4:** Adeguamenti "una tantum" dei volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria

E' ammesso l'adeguamento "una tantum" dei volumi richiamati al precedente punto 3bis. purché esistenti alla data di adozione della presente variante fino ad un massimo di **120 mc** per esigenze di adeguamento funzionale e tecnico, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni (su tali volumi è ammesso operare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione)

**Distacco** minimo dai confini: ml. **5.00**.

La ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella prescritta, sono consentiti purché non si riduca ulteriormente il distacco.

E' ammesso realizzare a confine solo in aderenza a fabbricati della proprietà finitima.

**Distanza** dalle strade: minimo **10.00** ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

**H:** max **7.00** ml.

**Q:** max **30%** del lotto.

**Interventi di cui al punto 5:** Interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria

Gli interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria sono ammessi a condizione che non comportino alterazione al delicato equilibrio idrogeologico: opere di infrastrutturazione agraria (viabilità, bonifica, irrigazione), difesa del suolo (contro frane erosioni, degrado fisico-chimico); difesa da esondazioni, riassetto territoriale (recupero e sviluppo degli spazi rurali finalizzati al riequilibrio ecologico e alla valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse quali opere e interventi volti alla conservazione, miglioramento e costituzione di aree, fasce e filari di vegetazione arborea e arboreo-arbustiva e di aree a prato; opere e interventi volti alla conservazione, miglioramento e costruzione di strutture per l'osservazione faunistica; percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta; opere per la mitigazione degli impatti paesaggistici e ambientali di manufatti esistenti).

**Interventi di cui al punto 6:** Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale

Si considerano allevamenti intensivi e pertanto equiparati ad ogni effetto agli impianti molesti ed inquinanti, gli allevamenti di bestiame nei quali ricorra una o più delle seguenti circostanze:

- a. l'intervento comprende un numero di capi superiore a quello ammesso per le strutture aziendali (*punto 2*);
- b. l'alimentazione degli animali non avvenga con prevalente utilizzo dei prodotti agricoli aziendali;
- c. l'allevamento non avvenga mediante utilizzazione della normale mano d'opera agricola familiare o aziendale.
- d. *tutti gli allevamenti individuati dalla sottozona E6.3*

Gli interventi dovranno essere localizzati su aree che permettano la rapida eliminazione delle deiezioni animali, nonché la facilità nell'apporto di materiali e forniture necessarie allo svolgimento dell'attività.

I PRPC dovranno prevedere un'adeguata infrastrutturazione tecnologica o comunque l'adozione di trattamenti di tipo biologico idonei alla stabilizzazione dei liquami ed all'abbattimento della carica batterica

Dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea o arboreo-arbustiva anche su più filari, preferibilmente con piante ad alto fusto e arbusti di specie locali, per gli allevamenti esistenti e in progetto.

Relativamente agli allevamenti esistenti alla data di adozione del presente Piano, aventi una distanza inferiore a quella minima prescritta dalle strade e dalle zone residenziali di piano, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione edilizia e di risanamento conservativo, tendenti prioritariamente a migliorare le condizioni igienico-sanitarie.

La realizzazione di edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale è consentita sulla base dei seguenti parametri:

a. allevamenti di bovini, polli e zootecnia minore:

**superficie minima del lotto:**

	<b>10.000</b> mq ( <b>5.000</b> mq per polli e zootecnia minore);
<b>Q:</b>	<b>0.30</b>
<b>H:</b>	massimo <b>7.50</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini : <b>20.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: <b>20.00 ml</b>
<b>Distanza</b>	dai fabbricati residenziali isolati <b>120</b> ml ( <b>300 ml per allevamenti con Uba &gt; 50</b> ); distanze inferiori possono essere ammesse per l'abitazione del custode (non inferiore a <b>30.00</b> ml.)
<b>Distanza</b>	dalle Z.T.O. D2/H2 <b>200</b> ml
<b>Distanza</b>	dalle altre Z.T.O. (ad esclusione della Z.T.O. E e delle ARIA, per le quali non si prescrivono limiti): non minore di <b>300</b> ml.

b. allevamenti di suini:

**Superficie minima del lotto: 10.0000** mq

<b>Q:</b>	<b>0.30</b>
<b>H:</b>	max <b>7.50</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai confini: <b>20.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dalle strade: <b>30.00</b> ml.
<b>Distanza</b>	dai fabbricati residenziali isolati: <b>300</b> ml.; distanze inferiori possono essere ammesse per l'abitazione del custode (non inferiore a <b>30.00</b> ml.)
<b>Distanza</b>	dalle Z.T.O. D e D2/H2 <b>250</b> ml
<b>Distanza</b>	dalle zone territoriali omogenee (ad esclusione della Z.T.O. E e delle A.R.I.A, per le quali non si prescrivono limiti), non minore di <b>600</b> ml.

**Interventi di cui al punto 7:** **Interventi di riordino fondiario e di irrigazione**

Il Piano di riordino fondiario dovrà prevedere misure per la protezione, miglioramento ed eventuale costruzione di aree boschive e prative e di rive arboree dei corsi d'acqua.

Lo stesso Piano dovrà contenere il progetto di conservazione e di ricostruzione vegetale, corredato dalla relazione sui tempi e le modalità di ripristino ambientale; dovrà obbligare i proprietari dei terreni prospicienti le strade a mantenere i fossi e le canalette di sgrondo, di curarne la manutenzione e di ripristinarli ove interrati. Il Piano di riordino determinerà l'esigenza di nuove strutture edilizie, privilegiando il recupero del patrimonio esistente per unità poderali, correlandolo agli indirizzi colturali ipotizzati e definendo i parametri di utilizzazione e le relative tipologie.

Ogni azienda dovrà assicurare la manutenzione ed il miglioramento degli elementi naturali presenti e dovrà mantenere i filari di alberi esistenti lungo il perimetro dei propri terreni.

Gli interventi di riordino fondiario dovranno garantire il mantenimento della fisionomia parcellare dell'area e tendere all'accorpamento dei terreni delle singole aziende tramite permuta degli stessi. Particolare attenzione verrà prestata ai corsi d'acqua naturali, alle rogge, alle strade poderali, agli elementi di "verde rurale" ed in genere a qualsiasi vincolo naturale.

**Interventi di cui al punto 8:** **Serre**

La realizzazione di serre intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio delle colture agricole e che sia costituito da strutture imbullonate e/o stabilmente ancorate al suolo anche mediante plinti, zoccoli di calcestruzzo o fissate ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterale abitualmente infisse, avverrà nel rispetto delle seguenti **distanze** e prescrizioni:

- dalle abitazioni esistenti sul fondo, ml **5.00**;
- da tutte le altre abitazioni, ml **10.00**;
- dai confini, ml. **5.00**;
- dalle strade, ml. **10.00** o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale;
- superficie coperta: max **60%** lotto.

Non sono soggette ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio le serre cosiddette "a terra" relative cioè a superfici di terreno coltivabile e delimitate da strutture mobili costituite da centinatura facilmente smontabile, non fissate a terra con le modalità di cui al comma precedente e quindi facilmente trasportabili. non rientranti negli interventi di cui *all'art. 4, co. 1, lett.e), n. 2, della Lr n.19/2009.*